

**Istruzioni Tecniche funzionali al corretto
svolgimento delle attività collegate alla
definizione della matrice di
corrispondenza fra gli utenti del sistema
disciplinata dall'art. 21 del TISG**

Commenti e proposte Anigas

Milano, 26 marzo 2013

PREMESSA

Anigas di seguito illustra le proprie osservazioni in merito alla proposta di Istruzioni Tecniche funzionali al corretto svolgimento delle attività collegate alla definizione della matrice di corrispondenza fra gli utenti del sistema disciplinato dall'art. 21 della deliberazione 229/2012/R/gas in materia di regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di bilanciamento per la regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di bilanciamento (*settlement*) (di seguito: TISG).

OSSERVAZIONI GENERALI

In linea generale, Anigas condivide la necessità di provvedere alla disposizione di interventi ai fini di risolvere le problematiche di gestione dei processi disciplinati dalle norme del settlement.

A tal scopo, sebbene si comprenda la finalità condivisibile di far partire dal mese di aprile 2013 le nuove modalità di modifica della filiera dei rapporti commerciali, si sottolinea che:

- Anigas rileva varie criticità nelle nuove modalità di svolgimento delle attività relative al *settlement* contenute nella proposta di Istruzioni Tecniche trasmessa dall'Autorità in data 20 marzo;
- un periodo di 5 giorni di calendario non è un periodo di "consultazione" sufficiente affinché gli associati di Anigas – la quale rappresenta tutti i vari operatori della filiera coinvolti nelle attività del settlement - possano confrontarsi in modo compiuto e coordinato su proposte alternative di modifiche da apportare alla disciplina del TISG.

Pertanto, Anigas si limita con la presente a segnalare i contributi condivisi tra gli associati in questo breve arco temporale, auspicando che codesta Autorità rimandi l'adozione di nuove Istruzioni Tecniche solo a valle di un incontro di confronto con i vari operatori della filiera coinvolti nelle attività del Settlement e subordinatamente alla revisione delle disposizione del TISG di seguito illustrate.

1. SdDT: passaggio dal FT al nuovo UdB

Le proposte contenute in tale capitolo presentano in particolare 2 criticità:

- l'identificazione del 13° giorno lavorativo per il compimento di una serie di attività che coinvolgono le imprese distributrici, il che presuppone di svolgere contemporaneamente da parte delle medesime imprese una serie di attività nell'arco di un solo giorno (aggiungendo quindi tale attività a quelle già previste relative all'attivazione dei servizi di ultima istanza e contestuali controlli con le richieste di accesso pervenute);
- L'affidamento del buon esito della 'rettifica straordinaria' della mappatura a più soggetti e con tempi troppo stringenti, con conseguente possibilità di errore ovvero di mancato rispetto delle tempistiche, nonché con possibilità di mancata chiusura delle filiere in caso di informazioni contrastanti.

Infatti, la proposta dell'Autorità prevede che:

- l'UdD trasmetta all'Impresa distributrice la documentazione attestante la disponibilità di gas al REMI, entro le ore 13:00 del 13° giorno lavorativo del mese antecedente l'attivazione della fornitura, tempistica che coincide con quella dell'impresa distributrice per la trasmissione al Fornitore di Ultima Istanza dell'apposita richiesta di attivazione fornitura;
- il RdB entro le ore 15.00 della medesima scadenza trasmetterà alle imprese distributrici interessate una comunicazione riportante i punti di riconsegna su cui è attivo il Ft (**e i relativi UdD interessati**).

Si ritiene in particolare che tali scadenze siano piuttosto stringenti e che vi possa esser il rischio di perdita di informazioni importanti al fine della gestione contrattuale con un UdB/UdD/cliente finale.

Per ovviare alle criticità sopra menzionate, Anigas auspica una modifica all'attuale disciplina del TISG che consenta agli operatori coinvolti di gestire i processi mantenendo un minimo di margine temporale per la gestione di eventuali flussi verso il FUI. In particolare, Anigas propone di:

1. **prevedere che l'attivazione del FUI da parte dell'impresa di distribuzione abbia sempre corso nel mese successivo a quello della comunicazione** - entro il tredicesimo giorno lavorativo, con un intervento sulla deliberazione 249/12 per:
 - a. l'eliminazione della disposizione che prevede l'attivazione del FUI il tredicesimo giorno lavorativo del mese in corso da parte dell'impresa di distribuzione qualora la relativa comunicazione sia inviata prima del 2° gg lavorativo del mese di competenza
 - b. il mantenimento della rimanente parte dell'articolo 7.3 della delibera 249/2012/R/gas;
2. **anticipare al 10° giorno lavorativo del mese il termine entro il quale l'UdD debba perfezionare le attività finalizzate all'inizio fornitura da parte di un nuovo UdB** (cessioni di capacità di trasporto e identificazione del legame di corrispondenza UdD-nuovo UdB). Tale modifica, coordinata e combinata con quella di cui al punto 1., comporta - nella peggiore delle ipotesi - alla riduzione di 1 solo giorno lavorativo per lo svolgimento delle attività per l'inizio fornitura da parte di un nuovo UdB;
3. **prevedere, entro l'undicesimo giorno lavorativo, l'invio da parte del RdB alle imprese di distribuzione interessate dell'elenco dei punti di riconsegna della rete di trasporto e degli utenti della distribuzione nei confronti dei quali risulti perfezionata una cessione dal FT entro il 10° giorno**. Con tale informazione, l'impresa di distribuzione potrà provvedere all'attivazione dei servizi di fornitura di ultima istanza per gli UdD (in fornitura di default trasporto non compresi nell'elenco) entro il tredicesimo giorno lavorativo, con sufficiente tempo per le verifiche del caso.

Si chiede di chiarire inoltre come l'impresa di distribuzione si debba comportare qualora in seguito alla comunicazione dell'RdB si accerti che l'informativa pervenuta sia in contrasto con la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che l'UdD ha trasmesso all'impresa di distribuzione.

Quanto sopra esposto dovrebbe garantire l'ordinato svolgimento del processo.

2. Gestione degli errori

2.1 Malfunzionamenti di natura tecnica ed informatica

Con riferimento a quanto proposto nel documento in relazione a malfunzionamenti del Portale M-gas, considerato che non sempre è possibile individuarne con certezza la decorrenza e la durata, si propone che, in relazione alla composizione della mappatura per il mese M, a seguito del verificarsi di un malfunzionamento ad es. negli ultimi 3 giorni lavorativi del mese M-1, l'RdB consenta una riapertura del Portale per gli operatori interessati per un periodo non superiore a 2 giorni lavorativi e non oltre i primi 2 giorni lavorativi del mese M.

2.2 Errori commessi nella definizione della matrice di corrispondenza fra gli utenti del sistema

Si segnala innanzitutto la necessità che sia disciplinata una adeguata procedura di rettifica dell'errore materiale con la definizione *ex ante* delle casistiche e delle fattispecie di errore che possono essere considerate ai fini di rettifica, nonché della tempistica per la segnalazione.

Non si condivide infatti il meccanismo proposto nel documento: il sistema definito è complesso e oneroso per poter essere gestito, inoltre non è risolutivo della problematica, in quanto ogni segnalazione è soggetta a valutazione del RdB.

Nelle more della definizione puntuale delle categorie di errori e condividendo la necessità di limitare i casi di attivazione dei servizi di ultima istanza, secondo quanto proposto dalla Direzione, si auspica che codesta Autorità procrastini la disposizione transitoria di cui alla delibera 555/2012 di spostamento del termine di cui al comma 21.4 del TISG dal 5° all'11° giorno lavorativo al fine di favorire nel corso del mese di aprile un confronto tra operatori sulle categorie di errori che possono essere considerate ai fini di rettifica, nonché le modalità e la tempistica per la segnalazione e per la rettifica. Si propone in alternativa di ridurre la disposizione transitoria, con la riapertura del portale M-gas sino al 4° giorno lavorativo in modo da permettere agli operatori di apportare le necessarie

modifiche e con informativa del RdB anticipata ad es. entro il 2° giorno lavorativo. Si evidenzia a questo proposito che, al fine di consentire l'ordinato svolgimento in caso di attivazione dei servizi di fornitura di default Trasporto nei giorni in cui non risulti ancora chiusa la mappatura, sia prevista una traslazione del termine dell'informativa dal RdB al FT.

In relazione alla costruzione della filiera dei rapporti commerciali:

- si concorda con la necessità che sia posto l'obbligo per l'impresa di distribuzione di aggiornare la lista degli UdD presenti sul punto eliminando gli utenti che non risultano fornire alcun punto di riconsegna della distribuzione per il mese di competenza. Considerato che alcune imprese di distribuzione hanno segnalato l'impossibilità di procedere a tale eliminazione in assenza di comunicazione formale da parte dell'utente interessato di cessazione dell'attività, laddove per qualunque motivo tali utenti rimanessero nella mappatura (anche in caso di errore da parte dell'impresa di distribuzione), si ritiene opportuno prevedere che l'impresa di distribuzione in sede di comunicazione dei dati funzionali alla determinazione del bilancio, entro il 18 del mese M+1, inserisca nel sistema per tali utenti un valore pari a zero, affinché i meccanismi del sistema di bilancio siano in grado di elaborare correttamente i bilanci.
- In merito alle relazioni tra UdB e UdD, si evidenzia la necessità che in applicazione del TISG, l'utente della distribuzione confermi la relazione inserita dall'utente del trasporto, prevedendo in tutti i casi che l'utente inserisca la regola di ripartizione, anche in caso di fornitura 100% assicurata attraverso il medesimo Utente del trasporto. Ciò al fine di garantire l'ordinato svolgimento delle attività di costruzione delle relazioni. Si evidenzia a questo proposito, che nel sistema gli UdD comunicano la regola di ripartizione nell'ambito della stessa operazione della conferma, senza ulteriori attività e oneri.
- In relazione alla segnalazione di eventuali errori da parte degli operatori, si propone la riapertura del portale M-gas (ad es. tramite il sito internet), affinché ogni operatore possa effettuare i controlli di competenza.

3. Osservazioni e spunti in relazione al quadro normativo in materia di settlement

Di seguito, alcuni spunti con riferimento alle previsioni funzionali al settlement che dovrebbero essere contenute nei provvedimenti normativi in materia e nei relativi atti applicativi.

1. previsione di interventi al fine di ridurre/eliminare l'impatto del fenomeno degli utenti senza fornitore, ad esempio con l'attivazione del FUI. Al fine di ridurre l'impatto economico del fenomeno si potrebbe prevedere che in tali casi il FUI possa venire attivato con tempistiche diverse da quelle attualmente previste. Si ritiene comunque di prevedere opportune consultazioni tra gli operatori per valutare gli eventuali impatti sui processi di tale modifica alla regolazione attualmente prevista;
2. chiara definizione dei requisiti di accesso alla rete di distribuzione del venditore (l'utente senza contratto di fornitura -e dunque capacità sul punto di entrata- non dovrebbe avere titolo a restare nel sistema di distribuzione);
3. chiare disposizioni sullo switch-out dei venditori della distribuzione (per consentire l'eliminazione di UdD senza mercato dalle mappature).